

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 5 DEL 03 FEBBRAIO 2025

INDICE

ADEMPIMENTI	4
SCADENZARIO	6
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	15
<i>Agevolazioni impatriati ora compatibili con gli incentivi per docenti e ricercatori</i>	<i>15</i>
<i>Fissato il nuovo massimale per i trattamenti a sostegno del reddito 2025.....</i>	<i>16</i>
<i>ExtraUE: no all'uso delle autocertificazioni</i>	<i>17</i>
<i>CO e UNIMARE non disponibili per manutenzione straordinaria</i>	<i>18</i>
<i>FASI: da gennaio nuove tariffe di rimborso</i>	<i>18</i>
<i>Appalto e subappalto nei cantieri: sanzioni in assenza di tesserino.....</i>	<i>20</i>
<i>Apprendistato duale: possibile la trasformazione nel terzo livello.....</i>	<i>20</i>
<i>Lavoro notturno e straordinario festivo: ridenominato il codice tributo per la compensazione</i>	<i>21</i>
<i>Nuova indennità esente: istituito il codice tributo 1704.....</i>	<i>22</i>
<i>Legge di Bilancio 2024: scaduto l'esonero per le madri di due figli.....</i>	<i>22</i>
<i>Lavoro domestico: aggiornati i contributi 2025</i>	<i>23</i>
<i>BCE riduce ancora i tassi</i>	<i>24</i>
<i>INPS: fissati i minimali e i massimali 2025</i>	<i>24</i>
<i>Rimborso utenze: l'autodichiarazione non deve essere autenticata</i>	<i>25</i>
<i>Credito d'imposta al 100% per la ZES unica</i>	<i>26</i>
<i>ZES unica: istituito il codice tributo per il credito d'imposta</i>	<i>27</i>
APPROFONDIMENTI	29
<i>Chiusura attività: quando si applica la procedura di licenziamento speciale ex L. 234/2021</i>	<i>29</i>
<i>Tassazione separata esclusa per gli emolumenti non arretrati.....</i>	<i>30</i>
<i>Nuova Decontribuzione Sud: cosa cambia rispetto al passato.....</i>	<i>31</i>
<i>Gestione separata: le aliquote contributive per il 2025</i>	<i>35</i>
<i>Procedure concorsuali ed esonero contributo addizionale.....</i>	<i>36</i>
<i>Italia – Libia: la convenzione contro le doppie imposizioni.....</i>	<i>37</i>
QUESITI IN MATERIA DI LAVORO	39
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	41
<i>Effetti contributivi e sospensione dei trattamenti pensionistici conseguenti alla riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari del SSN, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, già pensionati per vecchiaia non prima del 1° settembre 2023, fino al</i>	

compimento del 72° anno di età di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 41

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2025 46

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2025

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Giovedì 16 gennaio	Dicembre 2024
Venerdì 21 febbraio	Gennaio 2025
Lunedì 17 marzo	Febbraio 2025
Mercoledì 16 aprile	Marzo 2025
Venerdì 16 maggio	Aprile 2025
Lunedì 16 giugno	Maggio 2025
Mercoledì 16 luglio	Giugno 2025
Lunedì 11 agosto	Luglio 2025
Martedì 16 settembre	Agosto 2025
Giovedì 16 ottobre	Settembre 2025
Lunedì 17 novembre	Ottobre 2025
Martedì 16 dicembre	Novembre 2025

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Gen - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,125	0,377313	1,00377313
Feb - 24	119,3	0,336417	0,25313	0,250	0,502313	1,00502313
Mar - 24	119,4	0,420521	0,315391	0,375	0,690391	1,00690391

Apr - 24	119,3	0,336417	0,252313	0,500	0,752313	1,00752313
Mag - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,625	1,003469	1,01003469
Giu - 24	119,5	0,504626	0,378469	0,750	1,128469	1,01128469
Lug - 24	120,0	0,925147	0,693860	0,875	1,568860	1,01568860
Ago - 24	120,1	0,925147	0,756939	1,000	1,756939	1,01756939
Sett - 24	120,0	0,925147	0,693860	1,125	1,818860	1,01818860
Ott - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,250	2,006939	1,02006939
Nov - 24	120,1	1,009251	0,756939	1,375	2,131939	1,02131939
Dic - 24	120,2	1,093356	0,820017	1,500	2,320017	1,02320017

SCADENZARIO

FEBBRAIO 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
03 lunedì				
Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
05 mercoledì				
Stranieri	Generalità datori di lavoro	Domanda di nulla osta per l'ingresso in Italia nel 2025 di stranieri residenti all'estero per lavoro subordinato e autonomo	Sportello immigrazione in via telematica	Dpcm 27 settembre 2023 Min. lavoro e interno circ. 9032/2024
07 venerdì				
Stranieri	Generalità datori di lavoro	Domanda di nulla osta per il 2025 di stranieri residenti all'estero in stati extracomunitari convenzionati per lavoro subordinato	Sportello immigrazione in via telematica	Dpcm 27 settembre 2023 Min. lavoro e interno circ. 9032/2024
12 mercoledì				
Stranieri	Generalità datori di lavoro	Domanda di nulla osta per l'ingresso per il 2025 in Italia di stranieri residenti all'estero in stati extracomunitari per lavoro stagionale	Sportello immigrazione in via telematica	Dpcm 27 settembre 2023 Min. lavoro e interno circ. 9032/2024
14 venerdì				
Isopensione	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà di settore	Fondo di solidarietà gestito dall'INPS	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020
15 sabato				
Sgravio edile	Imprese edili	Scade il termine per inviare le domande di riduzione contributiva nel settore edile	INPS in via telematica tramite cassetto previdenziale con mod. Rid Edil	INPS circ. 93/2024

17 lunedì

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro compresi quelli derivanti dal conguaglio contributivo operato il mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'ex Enpals; - contributo mensile pescatori - contributi dovuti all'INPS da artigiani e commercianti (contributo sul minimale 4° trimestre 2024);- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA - versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2024	<p>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel <p>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 -- art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
Contributi giornalisti autonomi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Autoliquidazione INAIL	I datori di lavoro o committenti soggetti all'assicurazione INAIL	Comunicazione della riduzione delle retribuzioni presunte per il 2025 Pagamento del premio derivante dall'autoliquidazione INAIL 2024/2025 (saldo o importo della prima di quattro rate)	INAIL in via telematica e, per il versamento, a mezzo mod. F24 e F24EP (artigiani)	Art. 1 c. 128 L. 145/2018 Inail nota 4.12.2024

20 giovedì

Contributi Enasarco	Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il quarto trimestre 2024, relativi agli agenti e rappresentanti	Enasarco A mezzo procedura esclusiva on line collegandosi al sito web Enasarco.	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984 Enasarco regolamento 2013
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

24 lunedì

	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente	Con trasmissione delle deleghe del md. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate ris. 109/E/2019
--	---	---	---	---

25 martedì

Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente e pagamento dei contributi del mese	ENPAIA Tramite sistema di pagamento PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Sito web Enpaia
-------------------	---------------------------	---	---	--

28 venerdì

Regime minimi o forfettari	Artigiani e commercianti in attività al 31.12.2024	Comunicazione di avvalersi del regime contributivo semplificato (opzione per il regime fiscale forfettario) per il 2025	INPS In via telematica tramite Cassetto previdenziale	Art. 1 commi 54 e 83 L. 190/2014 INPS mess. 286/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di dicembre 2024	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Denuncia Uniemens	Datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni ex Inpdap e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Contributi FASI	Imprese industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 1° trimestre 2025	FASI mediante bollettino bancario denominato "bollettino freccia" con addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD)	Accordo 24.11.2004 FASI circolare gennaio 2015
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Premio INAIL	Datori di lavoro soggetti INAIL	Presentazione della richiesta di applicazione, nel 2026, della norma premiale per la regolazione 2025 purché in regola con le norme di sicurezza o con il pagamento di contributi e premi	INAIL tramite modello OT23 prestampato, in via telematica attraverso il sito online dell'Inail	DM 12.12.2000 - INAIL Nota 8.5.2017 INAIL 22.7.2019
Autoliquidazione INAIL	I datori di lavoro o committenti soggetti all'assicurazione INAIL	Presentazione della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell'autoliquidazione INAIL 2025	INAIL in via telematica	Art. 1 c. 128 L. 145/2018

28 venerdì

Assegno unico	Generalità dei lavoratori con figli	Scade la validità della domanda di assegno unico per il periodo marzo 2024/febbraio 2025		D.lgs. 230/2021
Conguaglio fiscale	Generalità dei sostituti di imposta	Fino al 28 febbraio possono essere eseguite le operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a IRPEF e l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2024	Nella busta paga del mese di febbraio	DPR n. 600 del 1973, art. 23

MARZO 2025

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

01 sabato

Precoci	Lavoratori disoccupati, invalidi, che assistono portatori di handicap e addetti a lavori gravosi o addetti ai lavori usuranti, considerati precoci	Domanda di riconoscimento della pensione anticipata con requisiti ridotti per il 2025, allegando tra l'altro attestazione del datore di lavoro relativa ai lavori gravosi	INPS solo in via telematica o tramite Patronato	Art. 1 L. 232/2016 DPCM 87/2017 INPS circ. 99/2017 e 33/2018
---------	--	---	---	--

03 lunedì

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

14 venerdì

Prepensionamento	Datori di lavoro con più di 15 dipendenti	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 2873/2020
------------------	---	---	------	--

16 domenica (slitta a lunedì 17)

Certificazione unica (CU)	Generalità dei sostituti di imposta	Invio e Consegna della certificazione unica (CU) dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2024	Agenzia delle entrate in via telematica Lavoratori e collaboratori tramite mod. di Certificazione unica CU/2025	D.Lgs. 175/2014
Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro, compreso i conguagli per il TFR dovuto al Fondo tesoreria del mese precedente; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo; - contributi dovuti all'INPS da datori di lavoro agricoli in relazione al 3° trimestre 2024; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA.	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - art. 37 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
Contributi INPGI	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009

20 giovedì

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	Art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007

20 giovedì

Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	Art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

24 lunedì

Appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020
---------	---	--	---	---

25 martedì

Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA a mezzo Mav bancario, tramite qualsiasi banca o col nuovo sistema PagoPa	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 – ENPAIA circ. 18.12.2002 Circ. 2/2010 Sito web Enpaia
-------------------	---------------------------	---	---	--

31 lunedì (30 cade di domenica)

Disoccupazione spettacolo	Lavoratori del settore spettacolo	Domanda dell'indennità di discontinuità per l'anno 2024	INPS In via telematica	Art. 8 D.Lgs. 175/2023 INPS circ. 2/2024 Mess. 112/2025
---------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	---

31 lunedì

Contributo FIRR	Imprese industriali, commerciali e artigiane preponenti	Versamento dei contributi per alimentare il fondo dell'indennità di fine rapporto di agenti e rappresentanti, relativi al 2024	FIRR Tramite Mav bancario o addebito con RID su c/c bancario	Accordi contrattuali del 12.6.2002 e 20.3.2002
-----------------	---	--	---	--

31 lunedì

Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
TFR	Aziende che, al 31.12.2024, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti	Obbligo di presentare la dichiarazione sull'avvenuto superamento dei 50 addetti	INPS tramite mod. SC34_TFR_Tesoreria	INPS circ. 70/2007 INPS circ. 237/2016
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione progressiva automatica	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 Art. 40 L. 214/2011 Min. lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008
Lavori usuranti	Datori di lavoro che svolgono lavori usuranti	Comunicazione annuale del periodo o dei periodi nei quali ogni dipendente ha svolto nel 2024 le lavorazioni rientranti nel concetto di lavori usuranti (art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011), nonché, in caso di svolgimento di lavoro notturno per ogni dipendente, del numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia	Tramite sito clic lavoro.gov.it con mod. LAV-US in via telematica	Art. 2 comma 5 D.Lgs. 67/2011 DM 20.9.2011 Min. lavoro nota 31.3.2016
Disoccupazione	Titolari di indennità DIS COLL	Obbligo di presentare una dichiarazione circa i redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2024, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi	INPS Con l'indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa	Inps circolare 83/2015
Naspi	Titolari di indennità Naspi	Obbligo di presentare una dichiarazione sui redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2024, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi	INPS Con l'indicazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa	Inps circolare 94/2015
Disoccupazione agricola	Lavoratori agricoli	Presentazione della domanda di indennità di disoccupazione agricola riferita al 2024	INPS in via telematica o tramite patronato o contact center INPS	INPS comunicato dell'11.3.2019

31 lunedì

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di gennaio 2025	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
Part time	Lavoratori part time	Richiesta di versamenti di contributi volontari integrativi per l'anno 2023 ad integrazione di periodi part time	INPS	INPS circ. 29/2006
Ape sociale	Lavoratori disoccupati, invalidi, che assistono portatori di handicap e addetti a lavori gravosi	Presentazione della domanda di Ape sociale in caso di maturazione dei requisiti nel 2025	INPS solo in via telematica o tramite Patronato	L. 232/2016 Art.1 L. 178/2020 INPS circ. 100/2017 INPS circ. 62/2022
Certificazione unica (CU)	Generalità dei sostituti di imposta	Invio e Consegna della certificazione unica (CU) dei redditi di lavoro autonomo e assimilati corrisposti nel 2024 qualora tali redditi siano quelli erogati esclusivamente	Agenzia delle entrate in via telematica Lavoratori autonomi tramite mod. CU/2025	D.Lgs. 175/2014 Art. 4 c. 6 quinquies Dpr 322/1998

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Agevolazioni impatriati ora compatibili con gli incentivi per docenti e ricercatori

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 16 del 28 gennaio 2025, ha chiarito che il contribuente che, al rientro in Italia, svolge un'attività di ricerca ed esercita anche un'attività di lavoro autonomo potrà, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa, applicare l'art. 44 del D.L. 78/2010 ai redditi prodotti in Italia per l'attività di ricerca e l'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 al reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia (c.d. regime impatriati).

A differenza della previgente normativa sul regime agevolato previsto per i lavoratori impatriati (art. 16, D.Lgs. 147/2015) che prevedeva, espressamente, un divieto di cumulo tra le due diverse agevolazioni di cui in premessa, la nuova disciplina (art. 5, D.Lgs. 209/2023) introdotta, a decorrere dal periodo di imposta 2024, in favore dei lavoratori che, in presenza di determinate condizioni, trasferiscano la residenza fiscale ex art. 2 del TUIR in Italia, non preclude la possibilità di godere, esistendo tutti i presupposti di legge, di entrambi i regimi agevolati.

Di conseguenza, l'Agenzia ha fornito parere positivo all'istante che ha dichiarato di aver conseguito in Italia, nel 2012, una laurea in odontoiatria e protesi dentale e di essersi trasferito, nel medesimo anno, in Spagna (precisamente a Barcellona), al fine di frequentare un master della durata di 3 anni.

Dal 2016 al 2022, lo stesso è stato docente, con contratto a tempo indeterminato, presso un'università spagnola e, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, si è trasferito presso un'altra università spagnola ove, nel corso del 2024, ha esercitato la sua attività di docenza come lavoratore dipendente del medesimo ente.

Al riguardo, l'istante ha evidenziato di aver presentato, in data 1° agosto 2024, le proprie dimissioni da tale contratto di lavoro per poter accettare l'incarico di professore associato presso un'università italiana (ove è stato immesso in servizio in data 1° settembre 2024) e di essere in procinto di iscriversi all'Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (in quanto risulta iscritto all'AIRE dal 7 settembre 2018), acquisendo, quindi, la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2025 alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 2 del TUIR. Premesso quanto sopra, considerato che sta per aprire la P. IVA per svolgere anche l'attività di lavoro autonomo come medico odontoiatra e che è sua intenzione vivere in Italia per almeno quattro anni dall'acquisizione della residenza fiscale, nonché prestare l'attività lavorativa per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello

Stato italiano, il contribuente riteneva di poter fruire contemporaneamente del "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati" di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (limitatamente all'attività di medico odontoiatra), nonché degli "incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero" di cui all'art. 44 del D.L. 78/2010 (limitatamente all'attività di professore universitario).

Fissato il nuovo massimale per i trattamenti a sostegno del reddito 2025

L'INPS, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, ha diffuso gli importi massimi mensili per i trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpi, DIS-COLL e IDIS, dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativi all'anno 2025.

Per i trattamenti di CIGO, CISOA, CIGS e l'assegno di integrazione salariale erogato dal FIS l'importo lordo mensile è pari a 1.403,03 euro che diventa 1.322,05 al netto della riduzione di cui all'art. 26 della L. 41/1986 pari al 5,84%.

Invece, per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l'importo è pari a euro 1.684,85 (lordo) ed euro 1.586,45 (netto).

L'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo Credito varia da 1.388,33 euro a 2.021,60 euro in relazione alla retribuzione mensile lorda (inferiore a 2.556,24 euro oppure superiore a 4.040,78 euro), mentre l'assegno emergenziale va da 2.859,47 euro a 4.508,43 euro.

L'assegno emergenziale per il Fondo Credito Cooperativo va da euro 2.742,7 euro a 4.290,43 euro, sempre parametrato alla fascia retributiva.

La circolare prevede anche gli importi massimi dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali. I massimali vanno da 1.388,33 euro a 2.021,60 euro in relazione alla retribuzione mensile lorda.

L'indennità NASPI e DIS-COLL è pari a 1.562,82 euro. Invece, l'importo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione è pari a 1.436,61 euro.

La disoccupazione agricola, da liquidare nel 2025, fa riferimento ai periodi di attività svolti nel corso del 2024. Quindi, trovano applicazione, per il principio di competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno pari a: 1.392,89 euro.

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento dell'ISCRO nel 2025 è pari a 12.648,00 euro. L'indennità, quindi, non può essere di importo inferiore a 252,00 euro non può superare l'importo di 806,40.

Infine, è pari a 697,43 euro l'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utile a carico del Fondo sociale occupazione e formazione.

ExtraUE: no all'uso delle autocertificazioni

Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ha reso noto che il Decreto Milleproroghe 2025 ha abrogato le disposizioni, prorogate per diversi anni, che avrebbero dovuto consentire l'uso delle autocertificazioni nelle procedure per i permessi di soggiorno ai cittadini stranieri.

Ne deriva che questi ultimi dovranno continuare a presentare i documenti originali, ad esempio quello degli esami sostenuti all'Università, per rinnovare un permesso per motivi di studio oppure quelli di casellario giudiziale e carichi pendenti se chiedono un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.

In particolare, l'articolo 21, commi 1 e 2 del DL 202/2024 (Decreto Mille Proroghe 2025), in corso di conversione al Senato, abroga i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012, che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

La relazione illustrativa del Milleproroghe chiarisce che l'efficacia delle previsioni in esame era subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati.

Tuttavia, il percorso di implementazione informatica si è dimostrato sin da subito tecnicamente molto complesso specie in considerazione del fatto che non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato (ex plurimis, Giustizia, Lavoro, Istruzione ecc.) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.

Tali interventi di adeguamento tecnologico hanno quindi determinato la necessità di prorogare più volte, come si ricordava all'inizio, il termine inizialmente previsto per il completamento, da ultimo con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha fissato il termine del "31 dicembre 2024" per l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, dell'articolo 17 del decreto-legge n. 5/2012.

Allo stato attuale, pertanto, permanendo le difficoltà tecniche sopra descritte, si impone la necessità di provvedere all'abrogazione della disciplina in esame. Diversamente, conclude la Relazione, gli uffici competenti in materia di immigrazione delle Questure, ai fini del rinnovo dei permessi di soggiorno, si troverebbero nella necessità di dover procedere alle opportune verifiche mediante scambio di corrispondenze con le articolazioni territoriali delle altre amministrazioni coinvolte circa gli stati e le situazioni o condizioni autocertificate con dichiarazione dello straniero con conseguente notevole allungamento dei tempi di rilascio dei titoli di soggiorno in questione.

CO e UNIMARE non disponibili per manutenzione straordinaria

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato stampa del 27 gennaio 2025, ha informato che i portali CO e UNIMARE non saranno disponibili dalle ore 12 del 29 gennaio 2025 a causa di attività di manutenzione straordinaria.

I servizi saranno ripristinati in poche ore e si precisa che le attività non avranno alcuna incidenza sulle altre procedure telematiche che restano disponibili all'interno del portale Servizi Lavoro.

FASI: da gennaio nuove tariffe di rimborso

Il FASI, con un comunicato stampa del 30 dicembre 2024, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sono introdotti importanti aggiornamenti sulle tariffe di rimborso, con l'obiettivo di migliorare concretamente l'accesso alle prestazioni sanitarie e supportare gli iscritti con soluzioni moderne, sostenibili e all'altezza delle sfide del nostro

tempo. Questi aggiornamenti riguardano il Nomenclatore Odontoiatria e il Nomenclatore di Medicina e Chirurgia. In particolare:

a. Aumenti in Odontoiatria

- Odontoiatria per adulti

Nel Nomenclatore odontoiatria saranno aumentate le tariffe di 27 prestazioni con un incremento medio del 36% nelle seguenti aree: la chirurgia orale, le protesi fisse e le protesi rimovibili, l'endodonzia, la parodontologia. Tutto ciò per consentire agli iscritti di accedere a prestazioni odontoiatriche di alta qualità e con tariffe aggiornate ai costi attuali delle cure.

- Odontoiatria per bambini (Pedodonzia)

Per le prestazioni odontoiatriche pediatriche, gli incrementi sono altrettanto rilevanti e riguardano 15 prestazioni per un aumento medio del 68% nelle seguenti aree: chirurgia orale, conservativa, endodonzia, ortodonzia, parodontologia e protesi fissa. Si mette in evidenza che il rimborso per l'igiene orale passerà da 20 a 50 euro. Anche in questo caso, l'obiettivo è garantire un'assistenza sempre più completa, anche per le nuove generazioni, perché intervenire precocemente sulla salute dentale favorisce il benessere e la salute in età adulta.

b. Aumenti Medicina e chirurgia

- Il primo importante aggiornamento per il Nomenclatore di Medicina e Chirurgia è l'aumento della percentuale di rimborso per i "materiali usati in sala operatoria ed in reparto in corso di ricovero con degenza notturna o diurna" fino al 2024 pari al 60% e dal 1° gennaio 2025 pari all'80%, equiparandola così alla percentuale già prevista per i Medicinali.
- La tariffa di rimborso della visita dermatologica con Epiluminescenza digitale che può essere effettuata con qualsiasi apparecchiatura aumenta del 67% passando dal rimborso di €60 a €100.
- Sugli accertamenti diagnostici aumenta del 20% la tariffa di rimborso per le ecografie del fegato e vie biliari delle ghiandole salivari bilaterali dei grossi vasi - intestinale e dei linfonodi.
- Nella sezione Q relativa alla Fisiokinesiterapia aumentano in totale 18 tariffe di rimborso. In particolare, nelle terapie manuali, la tariffa di rimborso per le infiltrazioni articolari sarà di 45€ e l'agopuntura di 25€.

L'aggiornamento di queste tariffe costituisce il primo di tre interventi sul Nomenclatore Tariffario del Fondo previsti nel corso dell'anno, durante il quale entreranno in vigore ulteriori novità, che saranno puntualmente comunicate.

Appalto e subappalto nei cantieri: sanzioni in assenza di tesserino

L'INL, con la nota n. 656 del 23 gennaio 2025, ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate dal Collegato Lavoro (L. 203/2024) all'art. 304, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008. Si tratta, in particolare, dalla norma che ha abrogato i commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006 (L. 248/2006), che prevedevano, nell'ambito dei cantieri edili, l'obbligo in capo ai datori di lavoro di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, nonché l'obbligo da parte dei lavoratori di esporla. L'abrogazione deriva dal fatto che i suddetti obblighi sono già previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e, nella fattispecie: art. 26, c. 8, art. 20, c. 3 e art. 21, c. 1, lett. c).

Pertanto, a seguito dell'abrogazione dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili, il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non fornisce ai propri lavoratori un'apposita tessera di riconoscimento è sanzionato dall'art. 55, c. 5, lett. i) del D.Lgs. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore); il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice che non espone la medesima tessera ai sensi dell'art. 20, c. 3, è sanzionato dall'art. 59, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 (sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro).

Apprendistato duale: possibile la trasformazione nel terzo livello

L'INPS, con il messaggio n. 285 del 24 gennaio 2025, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 18 della L. 203/2024 all'art. 43 del Dlgs 81/2015, ha precisato che la trasformazione dell'apprendistato di primo livello in quello di alta formazione è possibile, previo aggiornamento del piano formativo individuale e nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi.

Questo comporta la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l'iniziale apprendistato di primo livello e l'apprendistato di alta formazione e quindi il prolungamento del periodo di formazione finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca oppure di diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori.

La trasformazione è possibile per conseguire lo svolgimento di attività di ricerca o del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

A tal proposito l'INPS sottolinea che il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve necessariamente sottoscrivere un protocollo con l'ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto con il quale viene stabilita "la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.

Se ricorre tale trasformazione trova applicazione l'art. 45 del Dlgs 81/2015 secondo cui la formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.

Una precisazione importante riguarda la contribuzione. In particolare, precisa l'INPS, tenuto conto che la trasformazione del contratto di apprendistato da primo a terzo livello non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASpl nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

Il messaggio termina ricordando che le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens non cambiano.

Lavoro notturno e straordinario festivo: ridenominato il codice tributo per la compensazione

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025, ha reso noto di aver ridenominato il codice tributo 1702, che i sostituti d'imposta utilizzano per compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi.

La misura, prevista con riferimento ai comparti del turismo e degli stabilimenti termali, è stata infatti confermata dalla Legge di bilancio 2025, con periodo di applicazione 1° gennaio – 30 settembre 2025.

Il codice tributo è ora denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.

Restano ferme le modalità di esposizione già in essere.

Nuova indennità esente: istituito il codice tributo 1704

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 9/E del 31 gennaio 2025, ha istituito i codici tributo da utilizzare per la compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione della nuova indennità esente introdotta dalla Legge di bilancio 2025 a favore dei titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro (art. 1, c. 4, L. n. 207/2024).

Per il modello F24 deve essere utilizzato il codice “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”. Il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, il codice deve essere invece esposto nella colonna “importi a debito versati”.

Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Il codice da utilizzare in F24EP è il “175E”.

Legge di Bilancio 2024: scaduto l’esonero per le madri di due figli

L’INPS, con il messaggio n. 401 del 31 gennaio 2025, ha fornito chiarimenti in merito alla portata applicativa del Bonus mamme ex art. 1, c. 180 e ss., della L. 213/2023 (L. di Bilancio 2024) sotto il profilo temporale.

In particolare, si ricorda che l'esonero contributivo di cui al c. 181, previsto in favore delle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.

Invece, l'esonero contributivo di cui al c. 180, previsto in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, trova applicazione ancora fino al 31 dicembre 2026.

La suddetta misura può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l'affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025-2026. In tali ipotesi, la decontribuzione in trattazione troverà applicazione a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Allo scopo, appare utile ricordare che l'agevolazione in commento, in tutte le fattispecie di cui sopra, consiste in un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Lavoro domestico: aggiornati i contributi 2025

L'INPS, con la circolare n. 29 del 30 gennaio 2025, ha diffuso le nuove aliquote contributive per colf, badanti e baby-sitter per l'anno 2025, che tengono conto della variazione Istat determinata nella misura dello 0,8%, nel periodo gennaio 2023 - dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024.

Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2025 per i lavoratori domestici.

Viene confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull'aliquota complessiva.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

L'INPS evidenzia anche le novità della Legge di Bilancio 2025.

In particolare, la Legge 207/2024 ha previsto che i lavoratori dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103) oppure per la pensione anticipata (che si ottiene nel 2025 con anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'AGO per l'IVS dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In caso di esercizio di tale facoltà, il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di versare i contributi a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Detta somma non concorre a formare reddito di lavoro dipendente (art.51, c. 2, lett. I-bis) del TUIR).

BCE riduce ancora i tassi

La Banca Centrale europea, con comunicato stampa del 30 gennaio 2025, ha reso noto che il TUR scende dal 3,15% al 2,90% a decorrere dal 5 febbraio 2025.

Pertanto, gli interessi di dilazione dei debiti contributivi sono pari al 8,90% (TUR + 6 punti percentuali), mentre le sanzioni per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate sono pari al 8,40% (dato dal TUR + 5,5%).

La prossima decisione di politica monetaria si terrà giovedì 6 marzo 2025, secondo il calendario diffuso dalla BCE.

INPS: fissati i minimali e i massimali 2025

L'INPS, con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, ha comunicato, relativamente all'anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e

assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Di seguito si illustrano i principali adeguamenti degli importi relativi ai lavoratori dipendenti per l'anno 2025:

- Il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPDL è pari ad € 603,40;
- Il minimale di retribuzione giornaliera è pari ad € 57,32;
- Il minimale retributivo per le retribuzioni convenzionali in genere è € 31,85;
- La retribuzione convenzionale mensile per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa è pari ad € 796,00;
- Il minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale è di € 8,60 nell'ipotesi di orario di 40 ore o di € 7,96 se l'orario normale è di 36 ore;
- La prima fascia di retribuzione pensionabile è determinata in € 55.448,00 (€ 4.621,00 mensili ai fini del calcolo dell'1% IVS aggiuntivo);
- Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che hanno optato per il sistema contributivo è pari ad € 120.607,00;
- Il limite annuo per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari ad € 12.551,00.

Rimborso utenze: l'autodichiarazione non deve essere autenticata

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 17 del 30 gennaio 2025, ha precisato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000, che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro per fruire dei rimborsi delle utenze domestiche nei limiti di esenzione fiscale previsti dall'art. 1, commi 16 e 17 della L. 213/202, possa essere acquisita con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione prevista dall'art. 21, c. 2, del medesimo DPR 445/2000.

Dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione ha, infatti, come destinatario finale la pubblica amministrazione chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Allo scopo, appare opportuno ricordare che il citato art. 1, commi 16 e 17 della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in deroga all'art. 51, c. 3, del TUIR, ha previsto che "non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di euro 1000,00", tra l'altro, " il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché

le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati [...]"

La norma in commento non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione di tale agevolazione. Sul punto, è intervenuta la circolare 5/2024, precisando che, in alternativa all'acquisizione da parte del datore di lavoro della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente, "il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame". La dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, ma non si pronuncia in ordine alla necessità dell'autenticazione della sottoscrizione.

Il citato art. 47 del DPR 445/2000 dispone che "l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38" del medesimo decreto.

L'art. 38 in esame, infine, indica le modalità di invio e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive e, a tale riguardo, precisa che "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica [...] sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore [...]"

Credito d'imposta al 100% per la ZES unica

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 27 gennaio 2025, ha definito la percentuale del credito d'imposta spettante per gli investimenti effettuati, dalle imprese agricole e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica (articolo16-bis, DI n. 124/2023).

Più precisamente, la percentuale, la cui determinazione è stata prevista all'articolo 4, comma 4, del decreto del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle

Foreste, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, del 18 settembre 2024, è quella piena del 100%.

La predetta norma ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione.

A questo proposito, con provvedimento direttoriale del 18 novembre 2024, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Ne deriva che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, è risultato pari a 58.076.860 euro, a fronte di un limite di spesa di circa 102 milioni (40 milioni di euro di risorse disponibili a cui vanno sommate oltre 62 milioni di risorse aggiuntive previste dal Dl n. 63/2024).

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

ZES unica: istituito il codice tributo per il credito d'imposta

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025, ha istituito il codice tributo 7035, che deve essere indicato nel mod. F24, da parte delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura, al fine di fruire del c.d. credito d'imposta investimenti ZES unica di cui all'art. 16-bis del DL 124/2023.

L'intervento dell'Agenzia delle entrate segue il decreto interministeriale del 18 settembre 2024 che ha dato attuazione al menzionato art.16-bis e ha diffuso il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta, oltre a definirne il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Il codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario del mod. F24, nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

L'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l'importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all'ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

APPROFONDIMENTI

Chiusura attività: quando si applica la procedura di licenziamento speciale ex L. 234/2021

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, ha chiarito che il datore di lavoro che - avendo occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti - decide di procedere alla chiusura di più distinte unità, così come definite dalla L. 234/2021, è tenuto ad attivare la procedura dettata da tale norma, ove anche in una sola di esse si determini un esubero di almeno 50 unità di personale, dovendosi ritenere in tali casi impraticabili percorsi alternativi per pervenire alla risoluzione dei rapporti di lavoro come, ad esempio, la procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/1991.

Allo scopo, appare opportuno ricordare come la L. 234/2021 ha l'obiettivo di attenuare gli effetti occupazionali e produttivi derivanti da iniziative unilaterali dei datori di lavoro finalizzate alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con la cessazione definitiva delle relative attività e i conseguenti esuberi occupazionali.

Nella citate ipotesi, il legislatore ha inteso prevedere - al fine di "garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo", specifiche misure a tutela dei lavoratori interessati dai possibili licenziamenti, quali la presentazione da parte del datore di lavoro di un piano elaborato per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura, nonché la sua discussione e condivisione con le organizzazioni sindacali interessate, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e del Ministero delle imprese e del made in Italy (art. 1, c. 228).

Tale disciplina, ai sensi del c. 224 del medesimo art. 1, si applica al "datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al c. 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50" e precisamente ai "datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti" (c. 225).

Da un punto di vista letterale, la disposizione in esame risulta chiara nell'individuare il proprio ambito di applicazione, riferendolo a quei datori di lavoro che — in presenza del requisito dimensionale dei 250 dipendenti - procedano sul territorio nazionale alla chiusura di una struttura aziendale, con cessazione definitiva della relativa attività e conseguente licenziamento di almeno 50 dipendenti. Si tratta, dunque, di un presupposto

in presenza del quale deve ritenersi obbligatoria, per il datore di lavoro considerato, l'applicazione della disciplina di cui alla L. 234/2021. Sussistendo i requisiti per l'applicazione di quest'ultima disciplina, risulta, pertanto, irrilevante lo scrutinio di eventuali alternative ulteriori laddove, ad esempio, come nella fattispecie ipotizzata con il quesito posto con l'interpello in commento, si intenda procedere ad altre chiusure di sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dalle quali consegue il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50.

Tassazione separata esclusa per gli emolumenti non arretrati

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 14 del 28 gennaio 2025, ha ribadito che se un emolumento viene erogato in un periodo successivo a quello di maturazione non sempre può essere considerato un arretrato e quindi soggetto alla tassazione separata ai sensi dell'art. 17, c.1, lett.b) del TUIR.

Nel caso in esame un ente pubblico ha sottoscritto un Accordo negoziale con le OO.SS in materia di adeguamento all'indice previsionale dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia per l'anno 2023 dello stipendio, delle indennità e dei compensi speciali erogati al personale.

Per evidenti ragioni di carattere tecnico operativo l'erogazione degli arretrati spettanti a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2023 non è potuta avvenire che nel successivo anno d'imposta, in occasione della corresponsione delle competenze del mese di febbraio 2024.

Le OO.SS. sostenevano che doveva essere applicata la tassazione separata (richiamando le Ris. 43/E del 2004, e le Ris. Int. nn. 117/E del 2020 e 468/E del 2022) dato che questo regime trova applicazione ogni qualvolta la procedura di definizione dell'accordo negoziale si concluda oltre l'anno di maturazione del compenso riconosciuto dall'accordo stesso, non solo nel caso in cui la delibera di approvazione dell'Accordo negoziale sia stata adottata nell'anno successivo, ma anche in quello in cui la stessa, benché adottata nello stesso anno, sia divenuta esecutiva nell'anno successivo.

Di diverso avviso invece il ragionamento dell'ente che ha applicato la tassazione ordinaria.

Infatti, secondo l'Ente il regime della tassazione separata non può trovare applicazione nel caso in cui (come accaduto con l'Accordo in esame) la procedura di definizione dell'accordo negoziale termini mediante apposizione del visto di esecutività della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro l'anno di maturazione del compenso riconosciuto dall'accordo stesso.

In questo caso, la causa giuridica ha compiutamente esplicitato i suoi effetti nell'ambito del medesimo anno d'imposta (il 2023, per l'appunto) e pertanto non può considerarsi sopravvenuta, mentre la corresponsione dell'emolumento ha avuto luogo l'anno successivo per cause fisiologiche dovute alla necessità di esperire con i dovuti tempi tecnici la procedura amministrativa di liquidazione del compenso.

L'Agenzia delle entrate ha dato ragione all'Ente evidenziando che la procedura di definizione dell'accordo negoziale per l'erogazione delle somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2023 si è conclusa nell'anno di riferimento e le somme sono state corrisposte nei tempi ordinariamente previsti dall'Accordo stesso per l'espletamento della procedura di liquidazione.

In sostanza non ricorrono i due casi previsti dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 5 febbraio 1997, n. 23/E, secondo cui la tassazione separata trova applicazione quando ricorrono situazioni di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti oppure quando sussistono oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Nuova Decontribuzione Sud: cosa cambia rispetto al passato

L'INPS, con la circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, ha fornito le istruzioni operative in merito all'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese ex art. 1, commi da 406 a 412, della L. 207/2024 (L. di Bilancio 2025), confermando, sotto diversi aspetti, quanto già indicato per la previgente disciplina.

Si tratta, nella fattispecie, di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, riconosciuto alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato (rapporti di lavoro già instaurati o trasformati da tempo determinato in tempo indeterminato, alla data del 31.12.2024), nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (Decontribuzione Sud PMI), nelle seguenti misure:

- per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2024;

- per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2025;
- per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2026;
- per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2027;
- per l'anno 2029, in misura pari al 15% per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31.12.2028.

Rimane ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile.

L'agevolazione spetta, nei limiti del de minimis (Regolamento UE 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023 – non è necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea) esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate. Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

Allo scopo, l'INPS precisa che, in caso di trasferimento del lavoratore titolare del rapporto a tempo indeterminato o in caso di cessione del medesimo contratto, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione nei confronti del datore di lavoro cessionario, purché quest'ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro.

Datori di lavoro interessati - Ai sensi dell'art. 1, c. 407, della L. di Bilancio 2025, rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17.6.2014 (entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, società di persone o associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica).

L'agevolazione non si applica, invece, ai seguenti datori di lavoro (sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati):

- a) enti pubblici economici;
- b) istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- c) enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- d) ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- e) aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000;
- f) ai consorzi di bonifica;
- g) ai consorzi industriali;
- h) agli enti morali;
- i) agli enti ecclesiastici.

Così come previsto dalla previgente disciplina della Decontribuzione Sud (art. 27, D.L. 104/2020 e art. 1, c. 161 e ss., L. 178/2020), anche per l'attuale agevolazione, nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale ubicata in regioni non rientranti nell'ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle citate regioni del Mezzogiorno, è necessario che la Struttura territorialmente competente dell'INPS, a seguito di specifica richiesta da parte dello stesso datore di lavoro interessato e dopo avere effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione "OL", che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di "Datore di lavoro che effettua l'accantonamento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".

Somministrazione di lavoro - Riguardo all'applicabilità dell'esonero in argomento ai rapporti di somministrazione, anche in questo caso, l'INPS ha ribadito che la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l'Agenzia di somministrazione, a condizione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Agenzia di somministrazione sia stato instaurato entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione della misura.

Diversamente, qualora il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato di un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in una regione del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una regione differente, il beneficio non può essere riconosciuto.

L'onere di non superare il massimale previsto in materia di aiuti de minimis è a carico, ovviamente, dell'utilizzatore.

Condizioni e principi generali - Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all'occupazione di cui all'art. 31 del D.Lgs. 150/2015, il diritto alla fruizione dell'agevolazione in argomento è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, nonché al rispetto degli obblighi di assunzione ex art. 3 della L. 68/1999.

Cumulo - L'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

Ad esempio, essa è compatibile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne svantaggiate ex art. 4, commi da 8 a 11, della L. 92/2012) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (incentivo all'assunzione di disabili ex art. 13 della L. 68/1999 o incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpl ex art. 2, c. 10-bis, della L. 92/2012).

Viceversa, per espressa previsione di legge, l'esonero in argomento non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del D.L. 60/2024 (c.d. "Decreto Coesione" - L. 95/2024), ossia gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, bonus Giovani, bonus Donne e bonus ZES unica.

Gestione separata: le aliquote contributive per il 2025

L'INPS, con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, ha reso note le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata per l'anno 2025.

Le aliquote 2025 sono le seguenti:

- Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 35,03% (33,00 IVS + 0,72 + 1,31);
- Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
- Collaboratori e figure assimilate titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%;
- Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO);
- Professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24%.
- Magistrati onorari confermati non esclusivi senza altra forma di previdenza obbligatoria: 33%
- Magistrati onorari confermati non esclusivi in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria: 24%.

L'INPS fornisce le aliquote contributive anche per coloro che svolgono la loro attività nel settore sportivo.

In particolare, nell'area dilettantistica:

- collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria: 25%
- collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta: 24%.

Invece, nel settore professionistico:

- collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria: 26,07 % (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO).
- collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta: 24%.

Resta confermato che la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

La circolare 27/2025 ricorda che le aliquote predette si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata nel rispetto del massimale di reddito è pari a Euro 120.607,00 e del minimale è pari a Euro 18.555,00.

Procedure concorsuali ed esonero contributo addizionale

L'INPS, con il messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025, ha precisato che in caso di fallimento o liquidazione giudiziale con autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'esonero dal versamento del contributo addizionale (di cui all'art.5 del Dlgs 148/2015) spetta limitatamente alla durata dello stesso.

L'intervento dell'INPS fa seguito alle novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa e insolvenza che si pongono l'obiettivo del recupero e della conservazione del patrimonio aziendale al fine di rendere più agevoli le possibilità di soddisfare le ragioni dei creditori e le tutele dei lavoratori, preservando i livelli occupazionali delle aziende in crisi.

La crisi dell'impresa e, conseguentemente, l'avvio della procedura concorsuale, oggi procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ha inevitabili risvolti anche sul rapporto contributivo e, in particolare, sugli obblighi contributivi delle imprese sottoposte a procedure caratterizzate dalla continuazione dell'esercizio di impresa.

Più precisamente, il versamento del contributo addizionale in caso di ricorso alla CIGS, prevede che tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

A tal riguardo è sorta l'esigenza di individuare il termine finale di fruizione del beneficio al fine di evitare che l'apertura di una procedura, con uno spettro temporale anche molto ampio, possa determinare l'effetto di una fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore può e deve ritenersi rientrato in bonis.

Questo potrebbe comportare la violazione del principio di parità di trattamento tra aziende che, pur trovandosi in situazione di difficoltà, non accedano a una procedura concorsuale e si attivino per il superamento della crisi attraverso il ricorso agli strumenti degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, venendo gravate quindi del versamento del contributo addizionale, e quelle che, ricorrendo a una procedura concorsuale, potrebbero fruire delle integrazioni salariali straordinarie senza corrispondere la relativa contribuzione.

L'INPS ha quindi chiesto al Ministero del lavoro di intervenire sulla questione il quale ha precisato che in via generale, il termine finale non potrà che coincidere con il momento in cui l'impresa può risolvere la propria situazione debitoria e ritornare in bonis.

Ne deriva che in caso di concordato preventivo con continuazione dell'attività, l'esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell'omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l'azienda.

Invece, in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l'omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo; mentre in caso di liquidazione coatta amministrativa, l'esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, fino alla chiusura della procedura;

Infine, in caso di amministrazione straordinaria, l'esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dall'articolo 27, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, del "programma di cessione dei complessi aziendali" o del "programma di cessione dei complessi di beni e contratti" (non superiore a un anno) o del "programma di ristrutturazione" (non superiore a due anni), fatte salve le eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.

Italia - Libia: la convenzione contro le doppie imposizioni

Sulla GU n. 19/2025 è stata pubblicata la Legge 16 gennaio 2025 n.2 che ratifica e rende esecutiva la convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Libia.

La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

Le imposte attuali italiane cui si applica la Convenzione sono in particolare: l'IRPEF, l'IRES, l'IRAP ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

La convenzione identifica come residente di uno Stato contraente, ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che

sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

Inoltre, nel concetto di stabile organizzazione, intesa questa come una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, ricadono anche: la sede di direzione, una succursale, un ufficio, un'officina, un laboratorio, ma anche una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

Mentre, un cantiere di costruzione o di installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa tre mesi.

Invece, non sussiste una stabile organizzazione se si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa oppure se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna.

Inoltre, non si è in presenza di una stabile organizzazione se i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa oppure se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa.

L'esclusione opera anche se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario o se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui sopra, purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

Secondo la convenzione un'impresa non ha una stabile organizzazione in uno Stato per il solo fatto che in detto Stato esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

Infine, non è motivo sufficiente a ritenere che si è di fronte ad una stabile organizzazione neppure il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no).

QUESITI IN MATERIA DI LAVORO

QUESITO

Dobbiamo rifare un Cu lav. autonomo redditi 2023, erroneamente ad un lavoratore autonomo a regime iva è stata inserita una nota di accredito come fosse una fattura. Di fatto ha un reddito inferiore rispetto a quanto dichiarato nella CU.

Il suo commercialista se ne accorge solo ora, a gennaio 2025.

Come possiamo procedere essendo fuori termine?

RISPOSTA

Nel caso esposto, considerato quanto indicato dall'Agenzia delle entrate con la circolare 12/2024, è possibile trasmettere (e consegnare al lavoratore autonomo) una CU tardiva, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. La sanzione sarà pari a euro 14,29 (100/7), trattandosi di CU tardiva trasmessa entro il termine di presentazione del 770 dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (31.10.2025).

Il lavoratore autonomo potrà poi presentare la nuova CU 2024 al commercialista, affinché ne tenga conto in sede di rettifica della dichiarazione dei redditi.

QUESITO

Riguardo la novità che per le lavoratrici dipendenti che cesseranno il congedo di maternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, abbiamo il dubbio per i casi di estensione della maternità fino al settimo mese post parto: quale data va considerata per "termine del periodo di congedo per maternità", quella al termine del settimo mese o della "normale" maternità quindi 3 o 4 mesi dopo il parto?

 **RISPOSTA**

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che l'elevamento dell'indennità all'80% per il terzo mese del congedo parentale non trova applicazione nei casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità è terminato entro il 31 dicembre 2024. Rimane, invece, confermato l'elevamento all'80% per il secondo mese, se il congedo di maternità o di paternità è terminato nel corso dell'anno 2024.

Premesso questo, l'art. 22 del TU stabilisce che le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80% per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2 del medesimo TU.

Dette disposizioni rimandano anche all'art. 6 del TU maternità che riconosce l'astensione obbligatoria dal lavoro sino a 7 mesi dopo il parto, qualora la lavoratrice risulti addetta a lavori pericolosi, faticosi, insalubri e non possa essere spostata ad altre mansioni.

In sostanza il TU maternità mette sullo stesso piano del più generico congedo di maternità (anche per quanto riguarda il trattamento economico) pari a 5 mesi, quello prolungato fino a 7 mesi dopo il parto.

Dal combinato disposto delle norme sopra citate, è possibile trarre la conclusione che l'indennità all'80% per il terzo mese di congedo parentale, spetti anche alla lavoratrice che termina il congedo di maternità prolungato dopo il 31 dicembre 2024.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Effetti contributivi e sospensione dei trattamenti pensionistici conseguenti alla riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari del SSN, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, già pensionati per vecchiaia non prima del 1° settembre 2023, fino al compimento del 72° anno di età di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18

Circolare n. 30

1. Premessa e quadro normativo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante, tra le altre, disposizioni in materia di riammissione in servizio dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, già pensionati.

L'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto ha inserito il comma 164-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, stabilendo una particolare disciplina con riferimento al trattenimento in servizio, su istanza degli interessati, dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, nonché degli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dei docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia.

Per effetto di quanto dispone il penultimo periodo del citato comma, le Amministrazioni di cui sopra possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, rispettivamente, i dirigenti medici e sanitari, gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia collocati in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

Pertanto, nei confronti del citato personale, già collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, che all'atto della riammissione ha optato per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico conferito, l'INPS provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell'incarico.

Si fa presente che in caso di pensione di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva (cfr. il paragrafo 1.1 della circolare n. 140 del 12 ottobre 2017) qualora alla data di conferimento dell'incarico retribuito non risulti ancora liquidato il pro quota a carico della Cassa professionale, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo ordinamento, la sospensione viene effettuata con riferimento alla quota in pagamento.

Le Amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, alle Strutture INPS territorialmente competenti in base alla residenza del pensionato il contratto di lavoro che riporti la decorrenza e la durata dello stesso e i mesi a partire dai quali l'incarico è retribuito.

Tenuto conto che la disposizione normativa in esame ha natura speciale rispetto alla disciplina generale in materia di cumulabilità tra pensione diretta e trattamento di attività di cui all'articolo 130 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non trovano applicazione le disposizioni relative alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi di cui all'articolo 131 del medesimo D.P.R.

2. Obblighi di iscrizione e contribuzione

Gli obblighi di iscrizione e contribuzione, nel caso di riammissione in servizio delle suindicate categorie di interessati, già pensionati e che abbiano optato per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da svolgere, sono così determinati:

- ai fini pensionistici, sorge l'obbligo di iscrizione alla medesima Cassa che eroga il trattamento pensionistico sospeso (Cassa per le pensioni ai sanitari - CPS - o Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato - CTPS), commisurando il contributo secondo le ordinarie regole in materia di riparto per quote di competenza e secondo la misura delle aliquote vigenti.

Pertanto, per gli iscritti alla CPS il totale dell'aliquota contributiva è del 32,65% della retribuzione imponibile, distinta nella quota di competenza delle Amministrazioni datrici di lavoro nella misura del 23,80% e nella quota di competenza del lavoratore nella misura dell'8,85% (più l'eventuale 1% di contributo aggiuntivo sulla quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata, per l'anno 2025, in misura pari a

55.448,00 euro); per gli iscritti alla CTPS, il totale dell'aliquota contributiva è del 33,00% della retribuzione imponibile, distinta nella quota di competenza delle Amministrazioni datrici di lavoro nella misura del 24,20% e nella quota di competenza del lavoratore nella misura dell'8,80% (più l'eventuale 1% di contributo aggiuntivo, come sopra specificato).

Sempre secondo le regole ordinarie, le Amministrazioni datrici di lavoro sono responsabili del versamento totale del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (cfr. l'art. 2115 c.c.), nelle tempistiche previste per il personale in servizio; ai fini delle prestazioni di fine servizio, gli obblighi di iscrizione e di contribuzione dipendono non solo dalla Cassa che ha erogato il trattamento di fine servizio (Fondo Enpas, per l'indennità di buonuscita, e Fondo Inadel, per l'indennità premio di servizio), ma anche dalla circostanza, per i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN e per i dirigenti con professionalità sanitaria del Ministero della Salute, se il nuovo rapporto di lavoro, scaturente dalla riammissione in servizio dei già in quiescenza, consegue a un contratto di lavoro con vincolo di subordinazione; in questo caso, essendo i rapporti di lavoro stipulati successivamente al 1° gennaio 2001, i dipendenti interessati rientrano obbligatoriamente in regime TFR pubblico ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, con esclusivi obblighi contributivi a carico delle Amministrazioni datrici di lavoro, nella misura e nelle modalità precisate nel messaggio n. 2440 del 1° luglio 2019.

Diversamente, i docenti universitari, appartenenti alla categoria del personale non contrattualizzato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in quiescenza e riammessi in servizio secondo la normativa in oggetto, rientrando nella previsione dell'articolo 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, rubricato "Riliquidazione e supplemento dell'indennità", sono soggetti alla reinscrizione al Fondo Enpas in regime TFS, per la maturazione di una riliquidazione e di un supplemento dell'indennità di buonuscita, se si maturano le condizioni del citato articolo 4; la misura del contributo è la medesima del personale in servizio, pari complessivamente al 9,60%, calcolato sull'80% della retribuzione imponibile TFS, ripartito nella quota a carico delle Amministrazioni datrici di lavoro, in misura pari al 7,10%, e nella quota a carico dei lavoratori, in misura pari al 2,50%; anche in questo caso, le Amministrazioni datrici di lavoro sono responsabili del versamento del contributo anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa;

- permane nel periodo della riammissione in servizio l'iscrizione al Fondo credito per l'erogazione delle prestazioni creditizie e sociali, con obbligo a carico del lavoratore nella misura dello 0,35% della retribuzione imponibile ai fini pensionistici;
- l'Amministrazione datrice di lavoro, qualunque sia la durata del contratto a tempo determinato, è tenuta all'assolvimento degli obblighi contributivi di finanziamento

della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), stabiliti dall'articolo 2, commi 25 e 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché al versamento del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Si evidenzia, in proposito, che le Amministrazioni che non siano già titolari di una matricola DM devono richiederne l'apertura per assolvere agli adempimenti relativi al versamento della contribuzione NASpl. Al riguardo, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007, nonché il "Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet" di cui all'Allegato n. 2 della circolare n. 80 del 25 giugno 2014.

Pertanto, con riferimento alla contribuzione versata per il periodo di riammissione in servizio si fa presente che:

- i pensionati iscritti alla CPS, il cui trattamento pensionistico è a carico della medesima cassa, possono chiedere al termine dell'attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione che viene liquidata secondo le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, a condizione che il servizio reso sia almeno di un anno compiuto;
- i pensionati iscritti alla CTPS, il cui trattamento pensionistico è a carico della medesima cassa, possono chiedere al termine dell'attività lavorativa la liquidazione dell'indennità una tantum ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973, purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Conseguentemente, laddove l'incarico abbia una durata inferiore a dodici mesi, a tale attività non conseguirà sotto il profilo pensionistico la liquidazione di una prestazione aggiuntiva.

Ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto si fa presente quanto segue:

- se il nuovo rapporto di lavoro dei dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale e dei dirigenti del Ministero della Salute con professionalità sanitaria, già in quiescenza e rientranti nelle deroghe transitorie poste dalla novella di cui al citato comma 6-bis, consegue a un contratto di lavoro con vincolo di subordinazione, i dipendenti interessati rientrano obbligatoriamente in regime TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999;
- per i docenti universitari (personale non contrattualizzato) che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia e che sono riammessi in servizio, le

competenti Strutture territoriali INPS devono fare riferimento ai criteri indicati nell'articolo 4 del D.P.R. n. 1032/1973. In particolare, il primo comma del citato articolo 4 dispone che: "Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento [...]". Nell'eventualità in cui il periodo di riammissione in servizio sia inferiore a due anni continuativi, ma non sia inferiore a un anno continuativo, al dipendente spetta un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva per il servizio prestato dopo la riassunzione; il supplemento spetta anche nei casi di applicazione del primo comma del citato articolo 4, qualora risulti per l'interessato più favorevole della riliquidazione del complessivo servizio. Ne consegue che se il servizio prestato dopo la riammissione fosse inferiore a un anno continuativo non si procede alla liquidazione della prestazione.

3. Indicazioni per l'elaborazione dei flussi Uniemens/ListaPosPA durante il periodo di riammissione in servizio

Per i periodi in cui i lavoratori sono riammessi in servizio, i datori di lavoro devono trasmettere mensilmente il flusso Uniemens/ListaPosPA utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici di <Tipo Impiego>:

- **50:** Riammissione in Servizio Art. 4, comma 6-bis, D.L. 215/2023 convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Dirigenti medici e sanitari del SSN; Dirigenti sanitari del Ministero della Salute;
- **51:** Riammissione in Servizio Art. 4, comma 6-bis, D.L. 215/2023, convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 - Docenti universitari.

I medesimi datori di lavoro devono valorizzare altresì l'elemento <TipoServizio> con il Codice 4

- Servizio Ordinario.

Per quanto attiene alla compilazione degli ulteriori elementi giuridici ed economici si rinvia a quanto precedentemente illustrato in materia dall'Istituto.

Qualora al verificarsi delle fattispecie sopra descritte i datori di lavoro abbiano trasmesso le denunce compilate in modo difforme da quanto illustrato con la presente circolare, i medesimi devono inviare l'elemento V1, Causale 5 a correzione di quanto precedentemente comunicato.

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2025

Circolare n. 23

Premessa

L'Istituto ha concluso le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell'anno 2025. Le lavorazioni effettuate hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.

Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024 è stato pubblicato il decreto 15 novembre 2024, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante "Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Valore della percentuale di variazione - anno 2024. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2023" (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita dall'anno successivo a quello di decorrenza della pensione, sulla base dell'importo del cosiddetto cumulo perequativo di dicembre dell'anno precedente quello da rivalutare, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (cfr. l'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell'importo complessivo da prendere a base della perequazione (cosiddetto "*cumulo perequativo*") vengono considerate:

- le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall'INPS e per le quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Tale informazione è memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo "GP1AV35N" di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE);

- le prestazioni erogate dall'INPS, a esclusione delle seguenti:
 - prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
 - prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
 - prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
 - pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (cfr. l'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall'art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

L'importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in misura proporzionale su ciascuna pensione, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Si rammenta che le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate.

Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all'intera pensione.

2. **Indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2024**

L'articolo 1 del citato decreto interministeriale 15 novembre 2024 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4% dal 1° gennaio 2024.

Pertanto, nessun conguaglio è dovuto a titolo di rivalutazione per l'anno 2024.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2024 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024.

Decorrenza	Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegno vitalizio
1° gennaio 2024	598,61 €	341,24 €
IMPORTI ANNUI	7.781,93 €	4.436,12 €

3. Indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2025

L'articolo 2 del decreto interministeriale 15 novembre 2024 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2024 è determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del trattamento minimo del 2025 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2025.

TRATTAMENTO MINIMO - ASSEGNO VITALIZIO		
Decorrenza 1° gennaio 2025	Trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegno vitalizio
IMPORTI MENSILI	603,40 €	343,97 €
IMPORTI ANNUI	7.844,20 €	4.471,61 €

3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l'anno 2025 per la generalità delle pensioni

L'articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo;
- b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;

c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo.

Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l'anno 2025.

Dal	Fasce di importo	% indice perequazione da attribuire	Aumento del	Fasce di importo	
				da	a
1° gennaio 2025	Fino a 4 volte il TM	100	0,80%	-	2.394,44
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	90	0,72%	2.394,45	2.993,05
	Oltre 5 volte il TM	75	0,60%	2.993,06	-

3.2 Rivalutazione per i residenti all'estero

L'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento Ordinario n. 43, dispone che: *"In via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.

Si riporta di seguito la tabella di rivalutazione in argomento.

CLUSTER DI IMPORTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI				MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE
da	0,00 €	a	598,61 €	+ 0,800%
da	598,62 €	a	603,40 €	fascia di garanzia
da	603,40 €			nessuna rivalutazione

3.3 Incremento per l'anno 2025 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

L'articolo 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025 ha prorogato fino al 2026 l'incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La misura percentuale dell'incremento è pari a +2,2% per l'anno 2025 e a +1,3% per l'anno 2026.

Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a riconoscere tale incremento, ove spettante, nella percentuale prevista per l'anno 2025, come riportato nella tabella sottostante.

INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge n. 197/2022, come modificato dall'art. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025)			
Trattamento Minimo	% incremento	Incremento massimo riconosciuto	Importo massimo riconosciuto
603,40 €	2,2%	13,27 €	616,67 €

Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che:

- l'incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
- per la corresponsione dell'incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l'incremento è calcolato con riferimento all'importo integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l'incremento viene calcolato sull'importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

3.4 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206/2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a) in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

o, in alternativa

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25% calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l'indice di perequazione ordinario per il 2025 è risultato inferiore all'1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera b), secondo i criteri di applicazione indicati nella circolare 122 del 27 dicembre 2018.

4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

4.1 Pensioni sociali e assegni sociali

L'indice di rivalutazione provvisorio per l'anno 2025, riportato al precedente paragrafo 3, si applica anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 2).

4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La misura della perequazione previsionale per l'anno 2025 è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell'1,6% rispetto all'anno 2024.

Il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.

Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nelle tabelle di cui all'Allegato n. 2 alla presente circolare.

4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

La variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2023 - luglio 2024 e il periodo precedente agosto 2022 - luglio 2023 è risultata del +4,49%.

Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.

L'indice del 4,49% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

4.4 Incremento delle maggiorazioni (cosiddetto “milione”)

L'articolo 1, comma 178, della legge di Bilancio 2025 dispone che, per l'anno 2025, l'importo mensile delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, degli assegni sociali, delle pensioni sociali e delle pensioni corrisposte agli invalidi civili di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.

I nuovi importi saranno adeguati con ricostituzione centrale dedicata.

5. Tabelle

Nell'Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell'importo del trattamento minimo degli anni 2024 e 2025.

Nel medesimo allegato è riportata, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile sui trattamenti pensionistici in caso di recupero per indebiti “propri”.

6. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l'anno 2025 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia e all'assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

7. Gestione fiscale

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall'INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall'INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull'imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l'anno 2025 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2024.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3458 del 18 ottobre 2024, con apposita dichiarazione online da rilasciare tramite il servizio dedicato "Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta per reddito e per carichi di famiglia" disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.

Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all'estero che intendono fruire delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (cfr. l'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione contenente anche l'atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per potere fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al servizio online dedicato presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino denominato "Detr. Fiscale pens residenti estero", disponibile sul sito www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli Istituti di patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali dell'Istituto.

Per i soggetti per i quali nel 2024 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o la tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:

- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l'anno 2025, è stata applicata anche da gennaio 2025 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o la tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
- se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l'anno 2025, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.

7.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all'anno 2024 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2025 e febbraio 2025.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2025 (cfr. l'art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2025.

7.2 Addizionali all'IRPEF

Le addizionali all'IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

- addizionale regionale a saldo 2024: da gennaio 2025 a novembre 2025;
- addizionale comunale a saldo 2024: da gennaio 2025 a novembre 2025;
- addizionale comunale in acconto 2025: da marzo 2025 a novembre 2025.

L'importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2025.

7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L'articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, per l'importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati è corrisposto dalla mensilità di marzo 2025.

8. Pensioni gestite nei sistemi integrati

Si illustrano le ulteriori attività effettuate, per le pensioni gestite nei sistemi integrati, contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 3 è stato attribuito un tasso di rivalutazione pari a +0,8% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di "Pagamenti ridotti o disgiunti" individuato da uno dei seguenti codici:

- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
- M5 Assegno alimentare per figli;
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l'importo "Altra pensione" memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia in proposito al messaggio operativo n. 382 del 14 novembre 2003.

8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2025

Dal mese di scadenza del penultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore **997** nel campo "CIDEMIN".

È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l'eventuale reddito da Casellario Centrale delle Pensioni dell'anno in corso.

8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2025 (GP3CK02Z < 202502), il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il valore **998** sia per le pensioni dell'AGO sia dei Fondi speciali.

Il codice **998** è utilizzato anche per le pensioni ai superstiti gestite in modalità spacchettata, con riferimento alla sezione GP4 del database ed eventualmente alla composizione dei nuclei.

Se nel GP4 sono scaduti tutti i contitolari, tutte le pensioni del fascicolo sono state codificate con il CIDEMIN 998.

8.2.3 Pensioni con tutti i contitolari scaduti negli anni precedenti e assenza di informazioni reddituali

In caso di scadenza dell'ultimo contitolare in anni precedenti al 2025, in caso di assenza di redditi, le procedure mantengono in pagamento la sola quota del titolare in essere.

Per il calcolo di tale quota, in caso di assenza di redditi, si considera comunque il reddito, esposto nel Casellario Centrale delle Pensioni dell'anno in corso, ove presente.

Le pensioni così gestite sono individuate dal valore **999** al campo GP1CIDEMIN.

Il codice **999** è utilizzato anche per le pensioni ai superstiti gestite in modalità spacchettata, con riferimento alla sezione GP4 del database ed eventualmente alla composizione dei nuclei.

Esempio:

pensione ai superstiti con NUCLEO 1 composto da coniuge + 1 figlio scaduto nel 2023 o in anni precedenti e NUCLEO 2 composto da soli figli.

I redditi sono necessari per il NUCLEO 1 (ai fini della trattenuta per incumulabilità ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335) ma non anche per il NUCLEO 2.

Quindi sulla pensione del coniuge del NUCLEO 1 è stato apposto il codice CIDEMIN **999**.

8.3 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, ex ENPALS, dei Fondi Speciali Telefonico, Elettrico, Autoferrotranvieri e Volo, con data revisione sanitaria nel corso dell'anno 2025 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2025, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

8.4 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

Si rammenta che dal 1° marzo 2022 i trattamenti di famiglia sulla pensione (assegni familiari per i titolari di pensioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e assegno al nucleo familiare) spettano solo in presenza di nuclei familiari senza figli (cfr. il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni), e sulle pensioni ai superstiti ai coniugi superstiti riconosciuti inabili.

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 35, comma 10- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2020, il pagamento viene sospeso da gennaio 2025.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2024 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo "GP2KF11" e il campo "CIDEMIN" è stato valorizzato con il codice **910**.

8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni di importo da data anteriore a gennaio 2025 sono state poste in pagamento per l'anno 2025 con l'importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice **4** (da ricostituire a credito) ovvero **7** (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio operativo n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate e quindi poste in pagamento con lo stesso importo del 2024 sono state contraddistinte con il codice **5** nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R".

Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 sono elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2024 le pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia di prestazioni collegate al reddito. Tali situazioni sono contraddistinte con il codice **0** nell'ultimo carattere del campo "GP1AF05R" e il valore **004** in GP1CIDEMIN.

8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L'elenco delle pensioni rinnovate per l'anno 2025 con importo pari a "zero" è disponibile nell'area intranet fra le liste parametriche, dal percorso: "Processi" > "Assicurato pensionato" > "Servizi al pensionato" > "Procedure di gestione della pensione" > "Reporting Operativo - Liste Parametriche".

Per queste posizioni, le Strutture territoriali devono disporre le necessarie verifiche ed eventualmente provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione della posizione.

Si segnalano, in particolare, le pensioni ai superstiti gestite in modalità "spacchettata" e intestate a studenti universitari. Anche nel caso di azzeramento dell'importo, tali posizioni restano vigenti fino al compimento del 26° anno di età e non devono pertanto essere eliminate prima del raggiungimento di tale requisito anagrafico.

9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica

9.1 Modalità di attribuzione dell'indennità integrativa speciale

Per effetto dell'applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2025 è pari a 924,04 euro; l'importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 904,04 euro.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall'INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2024 si è provveduto a bloccare l'importo dell'indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull'indennità integrativa speciale, sull'importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice "E4".

Qualora l'indennità integrativa speciale fosse già bloccata all'importo in pagamento al 31 dicembre 1997, per effetto dell'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007, per effetto dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011, per effetto dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici "B7", "B8", "B9", "B0", "B2", "B3", "B4", "B5", "B6", "C7", "C8", "C9", "C0", "D1", "D2", "D3", "D4", "D5", "D6", "D7", "D8", "D9", "E1", "E2" ed "E3".

Si conferma che anche per l'anno 2024, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all'abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. "principale" e "secondaria" attribuendo l'incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (cfr. l'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l'importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2025, considerando l'importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l'adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all'ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, deve essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione pubblica.

9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età

Il pagamento della pensione ai contitolari di pensione ai superstiti qualificati come orfani viene azzerato dal mese successivo a quello del compimento del 26° anno di età.

9.4 Chiusura degli assegni al nucleo familiare (ANF) coniugi deceduti

Con decorrenza dal 1° gennaio 2025 sono stati chiusi i diritti al pagamento dell'assegno al nucleo familiare per quei nuclei composti solo dal titolare e dal coniuge e per i quali il coniuge sia deceduto.

Le Strutture territoriali devono provvedere alla chiusura dall'effettiva data di decesso.

9.5 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per le vittime del dovere da applicare nell'anno 2025 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.

Si precisa che le Strutture territoriali devono provvedere al rimborso dell'IRPEF solo se di competenza dell'anno solare 2025.

Per la restituzione dell'IRPEF trattenuta nell'anno corrente le Strutture territoriali **devono utilizzare esclusivamente il codice assegno R3.**

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo di competenza dell'anno 2024:

- nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2024 (entro rata dicembre 2024), il conguaglio a credito viene applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2025;
- nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2025, la rettifica fiscale deve essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.

9.6 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali devono provvedere al rimborso dell'IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale solo se di competenza dell'anno solare 2025.

Per la restituzione dell'IRPEF trattenuta nell'anno corrente le Strutture territoriali **devono utilizzare esclusivamente il codice assegno R4.**

Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi operativi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell'anno 2024:

- nel caso in cui la pensione sia già stata già esentata nel corso dell'anno 2024 (entro la rata di dicembre 2024), il conguaglio a credito viene applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2025;
- nel caso in cui la pensione venga invece esentata a partire da gennaio 2025, la rettifica fiscale deve essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.

10. Pensioni in convenzione internazionale

10.1 Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo per compimento dell'età pensionabile estera

Laddove ne ricorrano i presupposti, l'integrazione al trattamento minimo è stata sospesa per le pensioni liquidate in regime di convenzione internazionale il cui titolare risulti avere compiuto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento previdenziale del paese convenzionato.

Nell'Allegato n. 3 alla presente circolare è riportata l'età pensionabile prevista dagli ordinamenti previdenziali dei paesi esteri.

Agli interessati destinatari di tale sospensione nel corso dall'anno 2025 vengono inviate specifiche richieste al fine di comunicare la situazione pensionistica estera, utilizzando la modulistica allegata alla medesima richiesta.

10.2 Aggiornamenti degli importi dei pro-rata esteri ai sensi della Decisione n. 105/1975, come sostituita dalla Decisione P1 del 12 giugno 2009. Articolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995

Si rammenta che l'articolo 3, comma 14, della legge n. 335/1995 ha previsto l'aggiornamento annuale del *pro-rata* estero.

In seguito allo scambio telematico con le Istituzioni estere, vengono aggiornati centralmente i *pro-rata* esteri per l'anno 2025.

In mancanza dell'aggiornamento, le pensioni già integrate al trattamento minimo fino a concorrenza del pro-rata vengono rivalutate senza attribuzione di ulteriori quote di integrazione. Le Strutture territorialmente competenti devono provvedere all'aggiornamento, tramite ricostituzione, dell'importo del *pro-rata* comunicato dagli interessati o accertato presso le Istituzioni estere competenti.

Per il Venezuela, gli importi delle pensioni sono correlati **al salario minimo**. Pertanto, i *pro-rata* venezuelani sono stati aggiornati sulla base del valore del salario minimo vigente. L'importo delle pensioni venezuelane, come pubblicato sulla Gaceta Oficial N.6.691 del 15 marzo 2022 a partire dal 15 marzo 2022 è pari a 130 Bolivares Soberanos mensili. Non risultando adeguamenti successivi, per l'anno 2025 è stato impostato sul GP2BR10 il valore pari a **130** Bolivares Soberanos.

11 Prestazioni assistenziali

11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo *iter* di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014, che ha introdotto il citato comma 6-bis, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall'Istituto.

11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge n. 448/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonché da talasso-drepanocitosi e da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l'anno 2025 adeguandone l'importo al trattamento minimo.

11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all'incremento della speranza di vita.

Il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l'importo dell'assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell'età prevista, le prestazioni spettanti agli invalidi civili e ai sordi che compiono 67 anni di età entro il 30 novembre 2025 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all'accertamento del diritto e della misura all'assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di 67 anni è stato attribuito l'importo dell'assegno sociale senza gli aumenti di cui all'articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali devono provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

12. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 127- CRED27; 128-COOP28; 129 - VESO29; 143 - APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200- ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l'importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico degli enti esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.

12.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2025

Le prestazioni con scadenza nel 2025 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato ("GP1AF06").

Il pagamento dell'eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all'ultima mensilità.

13. Periodicità e date di pagamento

13.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancario di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancario, con un unico mandato di pagamento, **fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancario (cfr. l'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).**

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2025.

Mese	Giorno disponibilità valuta	
	Poste	Banche
Gennaio	3	
Febbraio	1	3
Marzo	1	3
Aprile	1	
Maggio	2	
Giugno	3	
Luglio	1	
Agosto	1	

Settembre	1
Ottobre	1
Novembre	3
Dicembre	1

13.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Importo mensile lordo	Mensilità	Data pagamento
Da 0,01 € a 10,00 €	Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)	3 gennaio
Da 10,01 € a 90 €	Da gennaio a giugno	3 gennaio
	Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)	1° luglio

14. Certificato di pensione per l'anno 2025

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2025 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

Allegati

[Allegato 1](#)

[Allegato 2](#)

[Allegato 3](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

